



Bonetti
Delia
studio legale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

Ricorso

Nell'interesse dell'**Avv. Rocco Cicchetti, C.F. CCCRCC91A06A509E**, nato ad Avellino in data 6 gennaio 1991, rappresentato e difeso dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), per mandato speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica avvsantidelia@cnfpec.it – michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliata in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

contro

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *pro tempore*

nonché nei confronti

dei controinteressati in atti

per l'annullamento

previa idonea misura cautelare del verbale n. 36 del 6 settembre 2023 della Commissione Esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022, nella parte in cui la Commissione medesima, dopo la lettura del primo elaborato relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile estratto dalla busta n. 50, in cui erano contenuti gli elaborati concorsuali dell'Avv. Cicchetti, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006 ha dichiarato non idoneo il candidato ricorrente senza procedere alla lettura degli elaborati successivi, con conseguente non ammissione alla prova orale;

- della scheda di valutazione denominata "Allegato C" allegata al verbale della Commissione Esaminatrice 36 del 6 settembre 2023 in cui è riportato con motivazione standard il risultato della valutazione dell'elaborato relativo all'atto



inter vivos di diritto civile redatto dal ricorrente Avv. Rocco Cicchetti e contenuto nella busta n. 50;

- dell'elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova orale pubblicato in data 3 luglio 2024 sul sito del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente dott. Rocco Cicchetti;
- del verbale n. 13 del 12 giugno 2023, con il quale la Commissione, individuava i criteri comuni e l'elenco dei criteri di valutazione e di tutti gli atti ad essi connessi, nella parte in cui è stato erroneamente applicato dalla Commissione;
- del verbale n. 15 del 26 giugno 2023, con il quale la Commissione si riuniva per definire i criteri di valutazione delle prove scritte e approvava la tabella delle formulazioni *standard* delle motivazioni, nella parte in cui è stato erroneamente applicato dalla Commissione.
- della nota del 1 ottobre 2024 mediante quale il Ministero ha negato l'accesso agli atti inoltrato da parte ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto e comunque in atti;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

dell'Amministrazione intimata alla correzione degli elaborati "*mortis causa*" e "*inter vivos*" di commerciale del candidato, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Premesso in fatto:

1. Con D.M. in epigrafe, veniva indetto un concorso a n. 400 posti di Notaio, a cui il ricorrente prendeva parte.

Il concorso in parola è articolato in due fasi: la prima rappresentata da un esame scritto e la seconda rappresentata da una prova orale.

L'esame scritto del concorso per notaio consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.

In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.

Supera la prova scritta e, dunque, è ammesso alla prova orale il candidato che ha ottenuto la sufficienza tutte e tre le prove scritte.

Il ricorrente si cimentava in tali prove nei giorni 24 - 25 e 26 maggio 2023.

In data 26 giugno 2023, giusto verbale n. 15 (cfr. doc. 4) la Commissione si riuniva per definire i criteri di valutazione delle prove scritte, nella stessa sede approvava la tabella delle formulazioni *standard* delle motivazioni, “all. A” al Verbale e dava atto dell’ordine di correzione delle prove scritte, per primo l’atto *inter vivos*, a seguire l’elaborato *mortis causa* e, a conclusione l’elaborato di diritto Commerciale.

Il giorno 3 luglio 2024 l’Avv. Cicchetti, tuttavia, prendeva contezza di non essere stato ammesso alla prova orale, dall’elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova orale pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia. In ragione di tale esclusione inoltrava istanza di accesso agli atti all’Amministrazione resistente al fine di comprendere le ragioni dell’inidoneità.

A seguito dell’ostensione della documentazione di concorso, parte ricorrente prendeva atto di non essere stato ammesso alla prova orale in quanto nel primo elaborato corretto dalla Commissione, vale a dire nell’atto *inter vivos*, erano emerse nullità dell’atto e gravi insufficienze.

Si deve precisare a tal proposito che per il concorso di notaio, ai sensi dell’art. 11, comma 7 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 166, nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.

Pertanto, la Commissione, nel caso che ci occupa, si è limitata alla correzione del primo elaborato, ritenendolo insufficiente senza proseguire con la correzione degli altri elaborati.

Tuttavia, dal confronto tra l’elaborato dell’Avv. Cicchetti ed il giudizio reso con particolare riferimento alla scheda di motivazione compilata dalla



Commissione in sede di correzione, emergono gravi incongruenze che si rendono ancora più palesi dalla comparazione con gli elaborati ritenuti idonei acquisiti all'esito dell'accesso agli atti.

Dunque, appare evidentemente illegittima la sua esclusione dal novero degli ammessi, in ragione dei seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 166. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, MANIFESTA ILLOGICITÀ O IRRAGIONEVOLEZZA. ERRATA ISTRUTTORIA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La scrivente difesa conosce i limiti di ammissibilità del sindacato giudiziale in merito alle valutazioni compiute dalle commissioni di concorso quali espressione di attività tecnico-discrezionale, tuttavia, come ribadito dal Consiglio di Stato e fatto proprio anche da Codesto TAR *“le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile [...] Lo scrutinio giurisdizionale delle valutazioni operate dalle commissioni di concorso, dunque, “è limitato (recte consentito) alla verifica di macroscopiche illogicità evincibili ictu oculi, ossia apprezzabili senza bisogno di attingere a cognizioni, pur basiche, della scienza specialistica di riferimento”, atteso che il giudice amministrativo “non può né deve entrare nel merito del giudizio della commissione, ma solo riscontrare, ove presenti, abnormi fallacie logiche, tali da pregiudicare ab imis l'attendibilità stessa della valutazione, erosa ab interno da*

eclatanti irragionevolezza, palesi inconsistenze logiche, evidenti travisamenti del fatto” (TAR Lazio, I quater, 23 gennaio 2023, n. 1224; Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 2020, n. 6457; Sez. V, 25 marzo 2020, n. 2079).

Il caso che ci occupa rientra esattamente nella fattispecie appena descritta, in quanto, l’errore, l’illogicità e l’irragionevolezza dell’operato della Commissione nella correzione dell’elaborato del ricorrente è talmente palese da rendere certamente sindacabile il giudizio di inidoneità comminato.

Come accennato in narrativa, il candidato non veniva ritenuto idoneo in quanto dalla correzione del primo elaborato, l’atto *inter vivos*, la Commissione aveva ritenuto sussistenti elementi di nullità dello stesso nonché gravi insufficienze.

Difatti, dalla griglia di valutazione, allegato C al verbale n.36 del 6 settembre 2023 (cfr. doc. 2), emergono le motivazioni per le quali la Commissione ha reputato l’elaborato insufficiente che sono cristallizzate ai punti 1, 3, 4, 11 e 13 della stessa.

Tali motivazioni, come appresso si dirà con specifico riferimento ad ogni punto, sono frutto di un errata istruttoria da parte della PA che ha dato luogo ad un giudizio falsato, costato al ricorrente come esclusione dal concorso.

1. La traccia.

“I due fratelli Primo e Secondo, entrambi coniugati in regime di comunione legale, hanno ricevuto con atto di donazione, a rogito del dott. Romolo Remo, notaio in Roma, in data 25/5/2015, in parti eguali tra loro dai genitori Mevio e Filana, due fabbricati (A e B), ciascuno con annessa corte pertinenziale, siti in Roma, via Gioberti nn. 5 e 7, mentre il fratello Terzo non ha ancora ricevuto alcunché. Ancora in vita i genitori, Primo e Secondo hanno proceduto a dividere i beni donati, con atto del medesimo notaio, del 12/5/2022, con attribuzione a ciascuno di un fabbricato con annessa corte pertinenziale. Nell’atto di divisione, a rogito del medesimo notaio, per mera dimenticanza, non è stato indicato il titolo edilizio abilitativo della costruzione del fabbricato assegnato a Primo (titolo edilizio correttamente enunciato nella donazione). Si dà atto che: 1) era stata costituita da Primo ipoteca volontaria sulla propria quota indivisa, a rogito del notaio Romina Romoli; 2) in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore



del bene assegnato a Secondo e a carico del bene assegnato a Primo, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull'area pertinenziale del fabbricato di Secondo. Nella divisione era stato convenuto un conguaglio in danaro a favore di Primo e a carico di Secondo, già corrisposto in sede di divisione. In relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge. Secondo intende alienare a Sempronio (sordumuto, ma capace di leggere e scrivere) il bene a lui assegnato e la moglie di Secondo è disponibile ad intervenire nel relativo atto. Anche il fratello Terzo è disponibile ad intervenire nel relativo atto, pur senza prestare garanzia di alcun tipo, qualora possa tutelare l'acquirente contro eventuali azioni che Terzo potrebbe esperire in futuro. L'acquirente intende acquistare l'appartamento solo a condizione che: 1) la divisione stipulata l'anno precedente risulti valida ed efficace; 2) sia tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da Terzo. Inoltre Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della presente vendita e che il prezzo pagato venga consegnato a Secondo solo dopo che il notaio abbia verificato l'inesistenza di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo Secondo e Sempronio sono d'accordo che se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a Sempronio e, dall'altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice. Il candidato, assunto le vesti del dott. Romolo Romani, notaio in Roma, con studio in Roma alla via Aurelia n.619, adegui la volontà delle parti e rediga il relativo atto. Nella parte teorica illustri le soluzioni adottate e tratti della divisione, con particolare riguardo alla natura del conguaglio anche in riferimento al regime patrimoniale tra i coniugi; dell'omessa menzione dei titoli edilizi comunque esistenti; di eventuali garanzie da prestare all'acquirente di immobili di provenienza donativa; della servitù per vantaggio futuro" (Cfr.doc.5).

1.1. Punto 1.

Al punto uno della griglia di valutazione, "la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.lgs. n.166/2006, inidoneo il candidato in quanto

l'elaborato contiene la nullità: l'art. 5 dell'atto, relativo alla "conformità catastale", non contiene il riferimento alle planimetrie depositate in catasto (previsto dall'art.29, comma 1 bis, della Legge 27 febbraio 1985 n.52 a pena di nullità), ma unicamente la dichiarazione resa dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale".

Pertanto, dalla lettura della motivazione adottata dalla Commissione, si evince che gli stessi hanno ritenuto nullo l'atto redatto in sede d'esame dal ricorrente, in quanto carente del riferimento alle planimetrie depositate in catasto.

Tale assunto è tuttavia errato, in quanto dal compito di parte ricorrente, all'art. 5 si legge: *"Ai sensi dell'art.29, comma 1 bis, della Legge 27 febbraio 1985 n.52, la parte alienante dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto, che si allegano al presente atto sotto la lettera "B" sono conformi allo stato di fatto sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale"*.

Dalla lettura del suddetto art. 5 dell'atto *inter vivos* emerge *ictu oculi* l'erronea conclusione a cui è pervenuta la Commissione.

Difatti, il candidato non si è limitato alla mera dichiarazione resa dagli intestatari della conformità dello stato di fatto dai dati catastali e delle planimetrie, bensì ha anche menzionato le planimetrie presenti in catasto, come richiesto dalla norma, mediante la citazione e l'allegazione delle stesse alla lettera "B", come, peraltro, riconosciuto da unanime prassi notarile.

A tal proposito si riporta che l'Art. 29 al comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, sulla meccanizzazione delle Conservatorie dei Registri immobiliari, (come introdotto dall'Art. 19 comma 14 del dell'art.19 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e come modificato dalla relativa legge di conversione – in vigore dal 1 luglio 2010), così recita: ***"gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e***



la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”.

Invero, come emerge dai formulari e dagli studi del Notaio Gaetano Petrelli (Cfr. doc.6) si ritiene pienamente soddisfatto il requisito del riferimento alle planimetrie depositate in catasto, richiesto dal comma 1-bis dell’art.29 della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, mediante l’allegazione delle planimetrie ovvero l’indicazione degli estremi di data e numero di protocollo, ovvero ancora altri strumenti idonei a tal fine.

In concreto, trattasi di differenti tecniche redazionali.

L’errore nel ritenere nullo l’elaborato di parte ricorrente è confessato inoltre dal fatto che la stessa Commissione, nella correzione di altri elaborati dichiarati idonei, ha considerato valida la medesima menzione con contenuto perfettamente sovrapponibile.

Difatti, dal raffronto operato con due compiti dichiarati idonei, ed in particolare, busta n. 6 (Cfr.all.7) e busta n.1018 (Cfr.all.8), si evince che tale formula così come inserita è conforme a quanto richiesto dalla Legge.

In particolare, con riferimento alla busta n. 6, si legge che *“Secondo dichiara che - relativamente all’edificio oggetto del presente atto – i dati catastali e le planimetrie depositate che si allegano al presente atto sotto la lettera “C”, sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”.*

Sebbene tale confronto sia sufficiente ad evidenziare l’irragionevolezza dell’operato della Commissione che, sulla base del medesimo presupposto ha bocciato un candidato - ritenendo il proprio elaborato affetto di nullità, vizio più grave dell’atto notarile – e promosso un altro candidato, tale illogicità si rende ancora più manifesta se si considera che l’elaborato n. 6 ha ottenuto il punteggio di 42, uno dei voti più alti attribuiti dalla Commissione.

Del medesimo tenore è l’elaborato n. 1018 che riporta *“Ai sensi dell’art.29,*

c.1 bis della L. 1985/52, la parte venditrice dichiara, relativamente al fabbricato oggetto del presente atto, che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto, che si allega al presente atto sotto la lettera "C", sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale".

1.1.1 Nello svolgimento dell'attività valutativa la Commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore e ai criteri dalla stessa predeterminati. Pertanto, l'attività di valutazione degli elaborati si concretizza in una mera attività di accertamento, secondo criteri oggettivi o scientifici, del possesso dei requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata.

Pertanto, tale attività da parte della Commissione non può dare vita a diverse soluzioni quando il presupposto di fatto è il medesimo, come è accaduto nel caso di specie.

La corretta applicazione di queste regole può quindi formare oggetto di apposito sindacato giurisdizionale poiché *"la discrezionalità tecnica della p.a., o meglio l'insieme delle valutazioni tecniche che la costituiscono, è pienamente valutabile dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l'aspetto più strettamente tecnico, ben essendo consentito un sindacato non limitato al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'Autorità amministrativa, ma mirante alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo"* (Cons. St., Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 708).

Già prima, in un caso assai simile a quello che ci occupa ove, il candidato bocciato all'esame notarile aveva agito sostenendo *"un preteso "travisamento della traccia"*, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1242 in data 23.3.2008, confermò la possibilità di incidere sugli asseriti errori commessi *"affermando sussistere il denunziato errore madornale a carico della valutazione della Commissione giudicatrice la quale, incorrendo in eccesso di potere, aveva travisato il contenuto*



della traccia assegnata ai candidati supponendo erroneamente che essa postulasse dati di contro incontrovertibilmente esclusi”.

Secondo le Sezioni Unite, “*la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, certamente priva di "discrezionalità", perché la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie "regole" legali delle selezioni). E' noto, a tal ultimo proposito, che il giudizio si esprime, secondo i principali regimi selettivi, con un voto (esame di abilitazione alla professione forense), con un voto per gli idonei ed un giudizio sintetico di inidoneità (concorso per magistrato ordinario), con un voto ed un giudizio motivato di inidoneità (concorso per notaio, alla stregua del D.lgs. n. 166 del 2006, vigente art. 11, comma 5), con scelta legislativa diversamente modulata ma non per questo arbitraria e restando non priva di ragionevolezza la soluzione, nelle prime due ipotesi consigliata da considerazioni di celerità della procedura, della inidoneità non motivata. Da un canto si è rilevato che le relative valutazioni, comunque formulate all'interno del procedimento amministrativo di selezione, non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in Sent. 20/2009 e Ord. 78/2009), **al sindacato del giudice amministrativo, giudice del fatto come della legittimità dell'atto, non essendo certo sottratta la considerazione complessiva di coerenza tra traccia, criteri ed elaborato sol perché la valutazione negativa si sia espressa con la secca formula di "non idoneo"**.*

1.1.2 Infine, non può sottacersi la palese disparità di trattamento che si è verificata in ragione di tale difforme applicazione dei criteri da parte dell'Amministrazione.

Non si comprende in che modo, soprattutto con riferimento ad un concorso di siffatta importanza, possa giustificarsi l'operato di una Commissione che in una composizione ha ritenuto non solo sufficiente ma talmente meritevole da ottenere la votazione di 42 – ove è necessario ottenere 35 per ottenere la sufficienza – ed in un'altra ha bocciato parte ricorrente pur avendo inserito gli stessi elementi di fatto e di diritto e la medesima formula.

1.1.3. Inoltre, si rappresenta che a seguito della pubblicazione degli esiti di tale concorso, l'inidoneità comminata a quei candidati che come l'Avv. Cicchetti hanno optato per una tecnica redazionale piuttosto che un'altra ha generato un acceso dibattito nell'ambiente notarile. Si cita a tal proposito l'articolo pubblicato su feder notizie¹ in atti (Cfr.doc. 9) di cui si riportano solo uno stralcio per non appesantire la lettura del presente atto.

“Il secondo requisito formale è rappresentato dal riferimento alle planimetrie depositate in catasto. Al riguardo occorre precisare, come scritto da autorevole Dottrina (G. Rizzi “La circolazione immobiliare”, Wolters Kluwer – 2020, pag. 287), che il requisito del “riferimento planimetrico” non può essere soddisfatto se le planimetrie:

- *“sono inesistenti: si pensi al caso dell'atto traslativo e/o divisionale relativo ad un fabbricato rurale non denunciato al Catasto dei Fabbricati ed individuato nell'atto suddetto con i soli identificativi del Catasto Terreni;”*
- *“non sono, comunque, idonee all'assolvimento della loro funzione, sulla base della vigente normativa in materia catastale, così da dover essere considerate, pure esse, inesistenti: si pensi al caso delle planimetrie non presenti in Catasto, delle planimetrie dichiarate “non accettabili” ovvero al caso delle planimetrie non reperibili o non leggibili.”.*

Nel caso di planimetria (esistente e depositata al Catasto) ma non conforme allo stato di fatto, questa non costituisce planimetria inesistente ai fini del rispetto

¹ <https://www.federnotizie.it/dichiarazione-di-conformita-catastale-tecniche-redazionali/>



del “requisito planimetrico”. La non conformità della planimetria allo stato di fatto impedisce però all’ intestatario di rendere la dichiarazione di conformità ossia il rispetto del diverso requisito della “dichiarazione di conformità”, salvo il caso della dichiarazione mendace.

Accertato l’ avvenuto deposito in catasto, non è necessario che le planimetrie siano allegare all’ atto, anche se l’ allegazione è quanto mai opportuna, quale strumento di chiarezza tra le parti, ma è di per sé sufficiente l’ adozione di un qualunque modo empirico idoneo a realizzare un riferimento alle medesime (CNN Studio Civilistico n. 846-2014/C “Stato dell’ arte in tema di coerenza catastale oggettiva”).

Ci si è chiesti se “il riferimento alle planimetrie depositate in catasto”, che deve essere inserito nell’ atto notarile – così come previsto dall’ articolo 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52 – imponga al notaio di indicare anche gli estremi della planimetria depositata in catasto. Al quesito è stata data risposta negativa (Si veda Quesito Civilistico n. 331-2012/C “Indicazione in atto delle planimetrie depositate in catasto” di Mauro Leo in CNN del 5 febbraio 2013) ove si è ammesso anche un riferimento operato in via del tutto generica, senza cioè la specifica indicazione degli estremi delle planimetrie, che peraltro potrebbero essere errati o mancanti. Del resto, in effetti, la genericità del riferimento non nuoce alla esatta individuazione della planimetria, in quanto per ogni unità immobiliare urbana non può esistere che una sola planimetria depositata in catasto (Tribunale di Udine 29 gennaio 2015).

Altra Dottrina (G. Rizzi, opera cit) ritiene che, in mancanza di allegazione, occorra indicare in atto gli estremi di registrazione al Catasto Fabbricati delle planimetrie, fermo restando che le stesse dovranno trovarsi depositate e quindi essere reperibili in catasto.

Appare quindi altresì evidente che i requisiti “identificazione catastale” e “riferimento alle planimetrie depositate in catasto” siano pienamente soddisfatti con l’ allegazione della planimetria depositata in catasto posto che l’ allegazione di

tale planimetria permette di fatto di ricondurla al bene oggetto dell'atto senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale”.

1.1.4. A risolvere ogni dubbio sulla legittimità di tale formula soccorre il parere *pro veritate* redatto dal Prof. Fabio Addis in atti (Cfr. doc.10) che su tale questione cita testualmente che “*Posto che il dato letterale è inequivoco perché il candidato scrive «le planimetrie depositate in catasto, che si allegano al presente atto sotto la lettera “B”, sono conformi allo stato di fatto» (vedi allegato 3), occorre chiedersi per quale ragione la Commissione abbia ritenuto di negare che questa locuzione non costituisca, non rappresenti, non valga un riferimento alle planimetrie depositate in catasto. Sotto un profilo strettamente semantico va osservato che nella lingua italiana «riferimento» significa «richiamare», «evocare» qualche cosa. In linguistica e in filosofia del linguaggio, il riferimento è il rapporto tra un segno e la realtà materiale o immateriale che esso designa. Non pare dubbio che questo richiamo, siffatta evocazione siano presenti nel compito del candidato, il quale fa uso pro-prio del termine «planimetrie», che è il segno impiegato dal legislatore per designare un particolare documento, avente de-terminate caratteristiche di contenuto e conservato presso un apposito ufficio, anch'esso puntualmente richiamato dal candidato, che a tale riguardo fa uso dell'espressione «depositate in catasto»”.*

Il parere prosegue: “*Riguardo dell'art. 29, comma 1 bis, l. 27.2.1985, n. 52 risulta per-ciò pienamente condivisibile l'approccio ermeneutico per il quale «In via generale, in ordine alla dichiarazione prescritta a pena di nullità da rendere in atto, si ribadisce che la stessa non debba essere resa con il rispetto di particolari formalismi, potendosi escludere che trattasi di dichiarazione “solenne”. Ne discende che l'interprete chiamato a vagliare la violazione o meno della norma non potrà fare a meno di ricorrere ai criteri generali di interpretazione, anche al fine di verificare la completezza della dichiarazione medesima e la sua corrispondenza al dettato normativo»: così, con piena consapevolezza delle implicazioni di teoria generale sottese alla disciplina di settore in questione, si esprime A. TURCO, La disciplina sulla conformità catastale ed il bene dedotto nella contrattazione*



immobiliare, 2018, p. 21 (vedi allegato 4).

*D'altra parte, gli interpreti che si sono confrontati col problema specifico affrontato in questa sede hanno tutti – unanimemente – preso le mosse da queste premesse teoriche e hanno di conseguenza escluso che il corretto modo di esprimere «il riferimento alle planimetrie depositate in catasto» debba corrispondere ad una formula univoca o specificamente stereotipata e, in particolare, che occorra riportare nell'atto il numero di protocollo della planimetria, che in-fatti il legislatore non richiede. Tanto più ciò è vero, quando, come nel caso di specie, nell'atto sia allegata la stessa planimetria, che dell'atto perciò forma parte integrante e che il legislatore invece non impone di allegare ma che il candidato ha diligentemente scelto di allegare all'atto. Sul punto cfr., molto chiaramente, D. DI TRANSO, *La conformità catastale: casi pratici e spunti di politica del Notariato*, 2012, p. 10: «Non vi è alcun obbligo di allegare le planimetrie catastali, ma l'allegazione può essere opportuna quale strumento di chiarezza tra le parti e per la miglior lettura dell'atto» (vedi allegato 5). In mancanza di una diversa e più circostanziata descrizione normativa di come debba essere operato il “riferimento”, una aprioristica determinazione restrittiva operata dall'interprete costituisce dunque una scelta arbitraria, che una Commissione di concorso non è legittimata a compiere se non motivando, alla stregua di un criterio funzionale, perché una determinata modalità espressiva non risulta idonea ad integrare il “riferimento” preteso dal legislatore.*

Di tale motivazione, tuttavia, non vi è traccia nel giudizio della Commissione, la quale, in tal modo, entra anche in aperto contrasto con quanto pacificamente affermano i più autorevoli e accreditati studiosi della materia.

*Secondo G. PETRELLI, *Allineamento catastale e registri immobiliari*, 2010, p. 4: «Strumenti idonei ai fini del “riferimento” alla planimetria sono l'allegazione, ovvero l'indicazione degli estremi di data e numero di protocollo (se identificativi di un'unica planimetria), ovvero ancora altri strumenti comunque idonei a tal fine (ad esempio, il riferimento ad un precedente atto a cui la planimetria è allegata)» (vedi*

allegato 6).

D. RIVA, Dichiarazione di conformità catastale. Tecniche redazionali, 2024, p. 5, reputa che «i requisiti “identificazione catastale” e “riferimento alle planimetrie depositate in catasto” siano pienamente soddisfatti con l’allegazione della planimetria depositata in catasto posto che l’allegazione di tale planimetria permette di fatto di ricondurla al bene oggetto dell’atto senza che sia necessaria alcuna formula sacramentale» (vedi allegato 7).

Per concludere, ab intrinseco, in sé e per sé considerato, il giudizio operato dalla Commissione nel punto 1 della griglia di valutazione riguardo al candidato Rocco Cicchetti si espone ai seguenti rilievi:

- a) Risulta privo di un espresso fondamento normativo;*
- b) Disattende la ratio e i principi basilari che giustificano e regolano le ipotesi di nullità testuale;*
- c) Si pone in contrasto con l’interpretazione unanime degli studiosi della specifica materia, particolarmente qualificati in ambito di diritto notarile.*

A quanto fin qui osservato, deve aggiungersi che anche valutato ab extrinseco il giudizio operato dalla Commissione nel punto 1 della griglia di valutazione riguardo al candidato Rocco Cicchetti si espone a un grave e dirimente rilievo.

1.2 Punto 3.

*Al punto tre della griglia di valutazione “la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell’atto consistita: **nella mancanza di ogni garanzia relativamente alla servitù, non essendosi il candidato rappresentato la problematica derivante dal fatto che, in conseguenza della divisione, il diritto insisteva sul fondo ipotecato (invero, la esistenza dell’ipoteca iscritta sulla quota indivisa è considerata dal candidato in motivazione solo nella prospettiva della vendita del fondo assegnato a Secondo e sbrigativamente risolta tramite un generico richiamo alla norma dell’art. 2825 c.c)”**.*

Con tale motivazione la Commissione ritiene che l’elaborato del ricorrente sia gravemente insufficiente per la mancanza delle garanzie inerenti la servitù, tuttavia,



nell'elaborato ed in particolare all'art. 7, *“Patti e Condizioni”* si legge: *“il bene viene venduto a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova con ogni onere, accessione, servitù attiva e o passiva”*.

Inoltre, il candidato, in motivazione - con ragionamento giuridico coerentemente con la scelta effettuata all'art.7 dell'atto e correttamente - spiega che *“si tratta di una servitù per vantaggio futuro disciplinato dal 1° comma dell'art. 1029 c.c. e che si trasferisce insieme alla piena proprietà del bene senza necessità di alcuna garanzia da prestare all'acquirente”*.

Detta affermazione trova conferma nella *“collana notarile Guido Capozzi, manuale “I diritti reali”, terza edizione, a pag. 253, paragrafo 7.14.12. Il citato manuale, nello spiegare le modificazioni soggettive della servitù per vantaggio futuro, testualmente recita: “questo genere di modifica, come è evidente, ricorre ogni qualvolta muti il soggetto attivo o passivo del rapporto; nel nostro caso muta il proprietario del fondo dominante o del fondo servente. Particolare interesse ha la modifica soggettiva attiva, la quale non presenta problemi quando deriva da un negozio di trasferimento perché, in virtù dell'accessorietà della servitù alla proprietà, il mutamento del titolare di questo diritto comporta L'automatico mutamento della servitù anche, cioè, se l'atto traslativo non contempli espressamente quest'ultimo trasferimento”* (Cfr. doc.11).

Pertanto, è del tutto illogica e, comunque, destituita di ogni fondamento la contestazione mossa nei confronti del candidato sulla necessità di costituire *“garanzie”* in sede di alienazione a favore della parte acquirente. Difatti, quest'ultimo è garantito *ex lege* dal mero trasferimento del bene principale, non occorrendo alcuna ulteriore garanzia. In altri termini, la previsione di legge rende superflua costituire in sede di alienazione di un bene principale avente servitù attiva, ulteriore garanzia a favore dell'acquirente.

1.2.2. Anche con riferimento a quest'ultimo punto la Commissione è caduta in contraddizione, ritenendo il compito dell'Avv. Cicchetti gravemente insufficiente e ritenendo sufficienti altri compiti che utilizzano la stessa soluzione.

Nello specifico, si veda l'elaborato di cui al compito n. 756 (Cfr. doc.12) che riporta *“la servitù oggetto della traccia è stata configurata come una servitù per vantaggio futuro di cui al primo comma dell'art. 1929 c.c., dunque così come spiegato in parte tecnica, a cui si rimanda, la servitù è immediatamente efficace ed esercitabile nei limiti del suo contenuto, in attesa della futura utilità. Pertanto, Sempronio che vuole essere garantito risulterà già tutelato in quanto la servitù segue automaticamente il fondo servente o dominante, e pertanto l'acquirente può beneficiarne trasferendosi la stessa con il fondo “dominante” oggetto dell'atto”*.

Questo elaborato, esattamente come quello del Cicchetti, esclude proprio la necessità di garanzia all'acquirente adducendo la medesima motivazione fornita dal ricorrente.

Non può, dunque, trattarsi di un elaborato gravemente insufficiente per incompletezza, così come riportato erroneamente nel verbale impugnato, ma di una tecnica redazionale certamente corretta e perfettamente coincidente con il dettato normativo in tema di servitù sia nel corpo dell'atto, sia in motivazione, sia in parte teorica.

Inoltre, la Commissione motiva tale insufficienza affermando che *“la esistenza dell'ipoteca iscritta sulla quota indivisa è considerata dal candidato in motivazione solo nella prospettiva della vendita del fondo assegnato a Secondo e sbrigativamente risolta tramite un generico richiamo alla norma dell'art. 2825 c.c”* sebbene nell'elaborato sia presente l'ipoteca, in particolare, all'art. 9 *“garanzie e rinuncia all'ipoteca legale”* si riporta che *“la parte alienante dichiara di essere titolare del bene oggetto del presente atto, a lui pervenuto in forza di ... (seguono titoli di provenienza fino a ricoprire il ventennio), che è libero da ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e presta ogni garanzia di legge. Rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale”*.

1.2.3. A tal proposito il Prof. Addis nella perizia in atti riporta *“Il candidato Cicchetti identifica pertanto in modo preciso e dettagliato il contenuto del diritto trasferito in relazione al bene che ne forma oggetto e ha cura di precisare che l'atto traslativo determina anche il passaggio in capo all'acquirente di ogni servitù attiva*



o passiva.

La Commissione sembra pretendere l'assunzione di una specifica garanzia a tale riguardo, quasi che l'effetto del trasferimento anche della servitù, unitamente all'acquisto della proprietà in favore dell'acquirente, non discenda già dalla legge.

Il candidato Cicchetti, in realtà si è correttamente rappresentato il meccanismo di funzionamento tecnico del fenomeno traslativo che riguarda la servitù in ragione della sua natura accessoria al diritto di proprietà e, in conseguenza di ciò, in motivazione ha offerto una spiegazione precisa e coerente della scelta compiuta in ordine alla redazione dell'atto. Egli, infatti, ha prima esattamente identificato la natura della servitù in questione: «si tratta di una servitù per vantaggio futuro disciplinata dal 1° comma dell'art. 1029 c.c.» e poi ha preso una posizione tanto inequivocabile quanto corretta in relazione al modo in cui opera il fenomeno traslativo in siffatta ipotesi perché testualmente afferma che la servitù «si trasferisce insieme alla piena proprietà del bene senza necessità di alcuna garanzia da prestare all'acquirente».

Il candidato ha cioè tenuto conto della circostanza che il trasferimento della servitù discende direttamente dalla legge e non richiede l'espressione di una specifica volontà privata, la quale, sotto tale riguardo, non sarebbe idonea a produrre un effetto utile in quanto la conseguenza giuridica che ne dovrebbe derivare è già prodotta per volontà di legge”.

1.2.4. L'illegittimità della motivazione è, anche in relazione a questo punto, svelata sia dalla errata applicazione della normativa di legge da parte della Commissione sia dalla mancanza di uniformità delle valutazioni. La Commissione ha anche in questo caso applicato in maniera del tutto arbitraria i criteri a cui la stessa si era autovincolata.

Non può considerarsi conforme ai principi di costituzionalità l'operato della P.A. che, nell'ambito di una procedura concorsuale, rimette al destino l'idoneità o meno di un candidato, che non è promosso o bocciato solo sulla base del proprio elaborato ma sulla base della Commissione che andrà a correggerlo.

1.3 Punto 4.

In relazione al punto 4 *“la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistita: **il candidato risolve la questione relativa al rapporto fra divisione con conguaglio e comunione legale, supponendo per "opportunità", in assenza di qualsiasi indicazione della traccia, l'intervento del coniuge di Secondo nella divisione ai sensi dell'art. 179 c.c.: tramite tale impropria supposizione il candidato ha eluso la problematica posta dalla traccia, che gli imponeva una scelta univoca e consapevole circa la necessità o meno di dare seguito alla disponibilità del coniuge a intervenire in atto”***.

La Commissione dichiara inidoneo il candidato perché l'elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistita nell'applicazione *“per opportunità”* dell'art. 179 c.c.

Tuttavia, tale motivazione è errata in quanto, il candidato, al fine di dirimere le contrastanti tesi dottrinali relative al rapporto tra divisione con conguaglio e comunione legale, nell'atto di provenienza rispetto all'atto oggetto di concorso (la divisione) ha presupposto, **per tuziorismo**, la dichiarazione della moglie dell'alienante resa ai sensi dell'art. 179 co. 2 lett. F) c.c..

In questo modo ha evidenziato che il bene oggetto della vendita era di titolarità esclusiva del comparente e, pertanto, lo stesso non ricadeva nel regime di comunione legale dei beni neppure per la parte pagata con conguaglio. La soluzione offerta dal candidato non può dirsi di mero *“opportunismo”*, ma ha rappresentato l'applicazione pratica del predetto principio di diritto volta a rendere certa la natura personale del bene da trasferire.

Il ricorrente nella parte teorica, difatti, riporta che: *“la divisione è l'atto con il quale si perviene allo scioglimento di una comunione ordinaria o ereditaria. L'art. 1111 del c.c. consente ad ogni partecipante di chiedere lo scioglimento della comunione in ogni tempo, salvo una previa stipulazione del patto di rimanere in comunione. Detto patto è previsto dal secondo comma dell'art. 1111 del cod. civ. e non può avere durata superiore a dieci anni. La natura della divisione è discussa*



*in dottrina e giurisprudenza. Secondo la tesi “classica” la divisione ha natura dichiarativa. Detta tesi trova sostegno all’art. 757 del codice civile, ai sensi del quale ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione e si considera come se non avesse mai avuto la comproprietà degli altri beni ereditari. La recente giurisprudenza, e precisamente secondo una sentenza della Cassazione del 2019, ritiene che la divisione abbia natura costitutiva, e quindi comporterebbe il trasferimento della massa comune al singolo soggetto. Relativamente al conguaglio sembra prevalere (cioè ove il conguaglio vada a colmare la sola differenza tra quota di fatto e di diritto), e quindi non incida sulla comunione legale. Secondo altra tesi, invece, il conguaglio vale come corrispettivo per l’acquisto di un bene, con la conseguenza che la parte (acquistata con conguaglio) cade in regime di comunione legale dei beni **a meno che non ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 179 c.c.**”*

Dunque, posto che la traccia con cui il candidato si è confrontato ha presupposto l’esclusiva proprietà del bene a favore dell’alienante, l’unica soluzione giudicamene corretta e percorribile, al fine di rendere certa la natura personale del bene, è, e resta proprio, quella operata in sede di elaborato.

Ed infatti, la scelta di presupporre detta dichiarazione nell’atto di provenienza è stata essenziale al fine di non lasciare dubbi sulla natura personale del bene.

1.3.1 Tra l’altro è giusto il caso di evidenziare, come, anche in questo caso, la medesima soluzione è stata adottata anche da altri candidati risultati idonei, a titolo esemplificativo si allega l’elaborato di cui alla busta 1215 (Crf. doc.13).

Il candidato, ritenuto idoneo scrive “*Per quanto detto si presuppone che la moglie di Secondo sia inter-venuta pertanto nell’atto di donazione per rendere la dichiarazione per rendere la dichiarazione di cui all’art. 179 2° c.c. al fin di evitare la caduta in comunione dello stesso.*

Pertanto nell’atto di compravendita di oggi non è invece necessaria la sua presenza”.

La illogicità e la disomogeneità di valutazione da parte della Commissione si

svelano anche con riferimento a tale punto della motivazione.

1.3.2. Inoltre, sulla correttezza dell'elaborato di parte ricorrente si riporta quanto affermato dal Prof. Addis nel parere in atti che afferma *“Il rilievo mosso dalla Commissione al candidato Cicchetti risulta difficilmente comprensibile sotto più aspetti. Innanzitutto, la «disponibilità del coniuge a intervenire in atto» un elemento imprescindibile ai fini della redazione dell'atto se, come nella specie, la questione relativa alla titolarità esclusiva del bene che ne forma è preliminarmente assorbito e risolto attraverso la dichiarazione della moglie dell'alienante resa ai sensi dell'art. 179, 2° co., lett. F, c.c.*

La scelta compiuta dal candidato risponde ad una esigenza di chiarezza e certezza che ha consentito di escludere ogni possibile dubbio circa la possibile rilevanza del regime di comunione legale riguardo al bene, risolvendo in tal modo anche le questioni che altrimenti sarebbero potute sorgere rispetto al conguaglio.

Deve rammentarsi che proprio la traccia presupponeva l'esclusiva proprietà del bene dell'alienante e pertanto la soluzione adottata dal candidato risulta essere quella che meglio rende esplicito tale presupposto. Sorprendentemente, però, la Commissione, piuttosto che prendere atto che il candidato ha seguito la strada più diretta e rassicurante, anche ai fini di scongiurare un eventuale, successivo contenzioso, ha preferito operare una interpretazione – per così dire – malevola, in base alla quale tale scelta sarebbe stata compiuta a fini elusivi rispetto alla «problematica posta dalla traccia». Si assiste in tal modo ad una sorta di inversione logica dei termini della questione: la soluzione adottata dal candidato era perfettamente consentita stando al tenore letterale della traccia (e questo non viene negato neanche dalla Commissione); tale soluzione offre il miglior risultato in termini di certezza e sicurezza giuridica (e questo è il risultato al quale dovrebbe indiscutibilmente aspirare ogni notaio per tutelare al meglio gli interessi delle parti); tuttavia tale soluzione non avrebbe dovuto essere prescelta perché, in tal guisa, ciò avrebbe imposto al candidato «una scelta univoca e consapevole circa la necessità o meno di dare seguito alla disponibilità del coniuge a intervenire in atto». Ciò appare, in tutta franchezza, un bizantinismo, se non, addirittura, un



paralogismo. Il candidato, a tal stregua, dovrebbe seguire strade meno sicure al fine di generare problemi che gli consentano di svolgere argomentazioni idonee a superarli. Paradossale è invero che non aver fatto questo per la Commissione significhi incongruità e opportunismo.”.

1.4 Punto 11.

La commissione “*rileva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che l'elaborato è insufficiente per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile, consistite: **la sottoscrizione di Sempronio non è collocata subito dopo la dichiarazione resa dal medesimo**”.*

Sul punto si osserva che Sempronio, dalla traccia, è stato individuato quale sordomuto che sa leggere e scrivere. Questa fattispecie è disciplinata all'art. 57 L.N. che prevede: “*Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme: **il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà; se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente**”.*

Tuttavia, la suddetta norma non prevede assolutamente che la sottoscrizione debba seguire immediatamente la dichiarazione.

Vieppiù, la tesi tradizionale, come si evince dai manuali sulla corretta forma degli atti notarili, si veda per tutti, il manuale, in tal senso, di Giovanni Santarcangelo (Cfr. doc. 14) non richiede affatto che la sottoscrizione deve essere apposta subito dopo la dichiarazione del sordomuto.

Pertanto, è chiaro lo sviamento logico da parte della Commissione nel ritenere come necessario un adempimento non richiesto dalla Legge, né tantomeno dalla Dottrina maggioritaria.

1.4.1 La Commissione si contraddice, nuovamente, anche con riferimento a tale criterio evidenziando il proprio agire totalmente arbitrario.

Difatti, nella correzione di altri elaborati che la commissione ha ritenuto idonei non veniva richiesta l'apposizione della sottoscrizione subito dopo la dichiarazione.

Nel compito di cui alla busta n. 756 (Cfr. doc. 12), era ritenuto valido l'atto con la firma e sottoscrizione di Sempronio non collocata subito dopo la dichiarazione del sordomuto.

Ancora una volta è lampante una contraddittorietà di valutazione tra identici elaborati, con conseguente inosservanza delle linee guida volte a garantire l'omogeneità dei parametri di valutazione e garantire il principio di uguaglianza tra i candidati. La mancata osservanza di criteri di omogeneità si è tradotta in un irrimediabile eccesso di potere, a danno del ricorrente che si è visto dichiarare arbitrariamente inidoneo il proprio elaborato con riferimento ad una parte dell'atto validato più volte dalla commissione per altri candidati.

1.4.2. Sulla necessità dell'apposizione della sottoscrizione subito dopo la dichiarazione del Sordomuto, il Prof. Addis dichiara *“Occorre rammentare che l'articolo 57 della Legge Notarile stabilisce: “se alcune delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre all'intervento dell'interprete occorre seguire le seguenti regole: se il muto (o il sordomuto) sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere e sottoscrivere l'atto, riconoscendolo conforme alle sue volontà;*

se non sa leggere e scrivere o non può farlo, sarà necessario che il linguaggio a segni dello stesso (muto o sordomuto) sia inteso da uno dei testimoni oppure si costituisce un secondo interprete”.

Stando al tenore della traccia, ricorreva la prima ipotesi perché Sempronio era un sordomuto che sa scrivere e leggere.

Stando alla norma di legge, non è dato intendere da dove la Commissione abbia tratto la regola che pretende di applicare nella valutazione dell'elaborato del candidato Cicchetti.

*D'altra parte, è sufficiente consultare uno dei più noti manuali della materia (F. SANTARCANGELO, *Forma e clausole degli atti notarili*, 2018) per trovare una*



decisa smentita del criterio valutativo fatto proprio dalla Commissione. Testualmente si legge: «Non è richiesto che la sottoscrizione del mutuo segua immediatamente la sua dichiarazione autografa»».

1.5. Sul punto 13.

Al punto 13 del verbale, la Commissione “*rileva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che l'elaborato è insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica: **trattazione in parte teorica degli istituti giuridici esaminati diffusamente incompleta e insufficiente; nelle premesse la enunciazione della disponibilità di Terzo a rinunciare all'azione di restituzione compare ex abrupto, non essendo preceduta da alcun preventivo richiamo alla sua qualità di legittimario dei donanti e all'oggetto della stessa rinuncia**”.*

Tale motivazione è del tutto errata e frutto di uno sviamento di fatto in quanto, innanzitutto, dalla premessa dell'atto al punto 5) emerge chiaramente la qualità di legittimario di Terzo e la sua volontà a rinuncia all'azione di restituzione.

Difatti si legge: “5) *che Terzo... intende prestare rinuncia all'azione di restituzione di cui all'art. 563 c.c.*”

La qualità di legittimario si deduce dal puntuale rinvio effettuato dal candidato all'art.563 c.c., la cui norma disciplinando l'azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, presuppone proprio il predetto *status* giudico nella parte in cui dispone: “*il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili*”.

Sembra, quindi, che alla Commissione sia sfuggita la lettura dei riferimenti normativi richiamati che non lascia ombra di dubbio sulla qualità di legittimario di Terzo.

Sorprende, inoltre, come sia stato censurato al candidato la comparsa *ex abrupto* di Terzo nelle premesse, mentre inspiegabilmente sono stati dichiarati

idonei gli elaborati in cui non vi è effettivamente traccia di Terzo in premessa e, di conseguenza, anche del suo *status* giuridico. Si allega a titolo esemplificativo la busta 756 (Cfr.doc).

Quanto, invece, alla cesura in merito alla parte teorica, si evidenzia che l'elaborato, nella parte torica, nel paragrafo intitolato “*garanzie da prestare all'acquirente e immobili di provenienza donativa*” passa in rassegna minuziosamente i singoli istituti trattati, così come richiesto dalla traccia. In particolare, il ricorrente espone le ragioni per le quali si ritiene allo stato dell'arte ammissibile la rinuncia all'azione di restituzione ai sensi degli artt. 561 e 563 c.c., nonché l'inammissibilità ai sensi dell'art. 557 c.c. di rinunciare all'azione di riduzione finché il donante è in vita, il tutto sussumendo la normativa richiamata anche in relazione al caso concreto.

1.5.1. Su tale aspetto occorre richiamare l'autorevolissimo parere del Prof. Addis il quale chiarisce che: “*In termini generali deve ammettersi che l'approccio del candidato Cicchetti è sicuramente improntato ad una forma argomentativa stringata ed essenziale ma in nessun caso emergono lacune di un qualche rilievo o fraintendimenti concettuali né, tantomeno, incertezze teoriche. Anzi, ad una valutazione complessiva, la parte teorica del candidato rispetta due requisiti essenziali: conformità alle tesi maggiormente accreditate e completezza nella trattazione degli argomenti.*

Se, sul primo versante, è ben difficile comprendere che cosa abbia lasciato insoddisfatta la Commissione, visto che essa si limita ad affermazioni generiche, dalle quali non è dato trarre alcuna più precisa indicazione, sul secondo emerge, quantomeno, un rilievo che risulta idoneo a dar conto dell'opinione della Commissione a tale riguardo: «nelle premesse la enunciazione della disponibilità di Terzo a rinunciare all'azione di restituzione compare ex abrupto, non essendo preceduta da alcun preventivo richiamo alla sua qualità di legittimario dei donanti e all'oggetto della stessa rinuncia».

Vale la pena muovere dall'osservazione che il rilievo (l'unico, invero) di incompletezza viene concretizzato richiamando un profilo che nell'elaborato ha



trovato svolgimento piuttosto che rimarcando la mancata trattazione di un aspetto che avrebbe dovuto essere svolto e invece risulta assente. In realtà, ciò che la Commissione sul punto contesta è che: a) non è stato chiarito che Terzo fosse legittimario dei donanti; b) non è stato precisato quale fosse l'oggetto della rinuncia.

Riguardo a quanto sub a), sembra tuttavia che la Commissione non si sia avveduta di quanto il candidato scrive al punto 5 delle premesse: «Terzo... intende prestare rinuncia all'azione di restituzione di cui all'art. 563 c.c.».

Normalmente non vi sarebbe esigenza di rimarcare quanto dovrebbe apparire in sé e per sé scontato: l'art. 563 c.c. – espressamente richiamato dal candidato – è collocato all'interno della Sezione II (Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari) del Capo X (Dei legittimari) del Titolo I (Disposizioni generali sulle successioni) del Libro II (Delle successioni). Risulta veramente difficile credere che si possa nutrire dubbi circa la consapevolezza del candidato in ordine alla qualità di legittimario a fronte dell'inequivoco richiamo normativo che lo stesso candidato fa di una norma che testualmente si riferisce alla figura del legittimario ed è sistematicamente collocata all'interno di una disciplina che proprio a quest'ultimo è dedicata. Per assumere come vero il contrario, occorrerebbe supporre che il candidato richiami casualmente (ma in modo esatto!) norme di cui non conosce il contenuto e delle quali ignora la collocazione sistematica. Il che si stenta a credere. In realtà, come si è già detto, è nello stile del candidato una modalità espressiva contenuta ed essenziale, che non si dilunga in circonvoluzioni, non ripete quanto già emerge aliunde e predilige invece sintesi e concisione. Se queste qualità non fossero di per sé meritevoli di autonomo apprezzamento favorevole, non dovrebbero tuttavia portare ad una valutazione negativa quando, come nella specie, attraverso un inequivoco e pertinente richiamo normativo emerga chiaramente la consapevolezza in ordine alla qualificazione soggettiva di una parte (i.e.: la qualità di legittimario di terzo).

Il medesimo discorso vale per quanto sub b), essendo evidente, attraverso il

richiamo dell'art. 563 c.c., quale fosse l'oggetto della rinuncia, pedissequamente ricavabile, ex adverso, dal contenuto del diritto riconosciuto al legittimario e dalle modalità del suo esercizio.”

2. In ragione di quanto sin ora rappresentato, emerge come l'elaborato del ricorrente rispecchi i criteri fissati dalla Commissione e dalla stessa positivamente apprezzati in altri casi con analoga struttura di svolgimento del lavoro.

Il caso, dunque, appare analogo a quello recentemente deliberato su ricorso di questa difesa dal Consiglio di Stato, avente ad oggetto la valutazione di insufficienza per il Concorso in Magistratura.

In quella fattispecie la ricorrente ha ricostruito il ragionamento logico sotteso alla valutazione negativa reso dalla Commissione individuandolo mediante la comparazione con i compiti di altri candidati ritenuti idonei. Da tale comparazione, ha dunque evidenziato, l'erroneità della valutazione della Commissione che, in quel caso specifico si fondava sulla errata convinzione che alcuni argomenti, sebbene non espressamente richiesti dalla traccia, fossero idonei a fondare il giudizio di insufficienza.

Il Consiglio di Stato, a fronte di tale impostazione, ha rilevato che *“l'incongruenza fra la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati (rectius: dell'elaborato in questione), e le conclusioni raggiunte, sulla base di un parametro non previsto né prevedibile dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo sul piano sintomatico di un potere di valutazione dell'elaborato non conforme ai canoni generali dell'azione amministrativa, pur connotati da discrezionalità di carattere tecnico, e dunque sindacabile nella presente sede giurisdizionale”* (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6216 del 23 giugno 2023). In questo come in quel caso, a fronte della valorizzazione di un elemento della traccia erroneamente interpretato, *“la parte appellante ha dovuto infatti ricostruire, in presenza del laconico giudizio di non idoneità del suo tema, in questi termini comunicatole, quali fossero i motivi che lo avevano determinato. Il ragionamento induttivo da lei svolto, in assenza di qualsivoglia elemento argomentativo che potesse diversamente orientarla, si palesa attendibile. Infatti, parte appellante,*



anche valendosi di una consulenza tecnico-giuridica, dopo avere avuto accesso ad alcuni degli elaborati giudicati idonei, ha provveduto a riscontrare, per sottrazione, se e quali fossero gli elementi contenuti in questi ultimi che mancavano, per contro, nel suo elaborato. Ha così potuto individuare” (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6216 del 23 giugno 2023)

Mentre in quel caso, non essendoci alcuna motivazione, la ricorrente ha dovuto ricostruire il ragionamento logico sotteso al giudizio di inidoneità e da esso identificare il motivo dell’insufficienza, nel caso che ci occupa non vi è neppure tale necessità in quanto la motivazione, seppur in forma sintetica, è stata resa dalla stessa Commissione, e questa - come ampiamente dimostrato - è illegittima, in quanto vengono contestate al candidato carenze dell’atto, non richieste dalla Legge che, proprio per tale ragione non sono state oggetto di insufficienza per altri elaborati.

Su questione analoga si è pronunciato anche codesto TAR che ha accolto il ricorso proposto da una candidata che non aveva superato l’esame di abilitazione per la professione forense e, pertanto, aveva contestato il verbale di valutazione in quanto dallo stesso emergevano errori di diritto manifesti da parte della Commissione.

In particolare, codesto Giudice ha affermato che *“il collegio non può che constatare una palese e manifesta illogicità nonché erroneità della valutazione espressa dalla commissione esaminatrice alla prova orale sostenuta dalla ricorrente e valutata con il punteggio di 15/30, tale per cui la stessa non ha potuto accedere alla seconda prova abilitativa prevista dalla normativa medio tempore applicabile all’esame di abilitazione alla professione forense. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente deduce la manifesta erroneità del giudizio negativo espresso dalla commissione sul riferimento, dalla stessa operato, all’istituto della messa in prova, ritenendolo «non applicabile nella fattispecie in quanto il reato di ricettazione è punito con una pena superiore ai quattro anni». **L’assunto della Commissione, come osservato anche nel parere pro veritate del prof. Catenacci,***

*allegato in atti, è palesamente erroneo. L'art. 168 bis c.p. dispone, infatti, espressamente, al primo comma, che l'istituto della sospensione con messa alla prova è applicabile, fra gli altri, ai reati elencati dall'art. 550, comma 2, c.p.p., tra i quali figurano, per l'appunto, alla lett. g, la "ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale", nonché alla lett. f, il furto aggravato, come nella prova richiamato dalla ricorrente. Il primo motivo di ricorso è, pertanto, fondato. 2.2. Del pari fondato è il secondo motivo di gravame. L'aver contestato all'odierna ricorrente di aver classificato la fattispecie come furto aggravato ex art. 625, n. 4, c.p. (fatto commesso con destrezza) anziché come furto aggravato ex art. 625 n. 2 (uso di un qualsiasi mezzo fraudolento) appare, infatti, manifestamente sproporzionato. La fattispecie oggetto della traccia rappresenta un leading case della casistica penale: il caso di Tizia che sottrae l'anello sotto gli occhi del gioielliere, il quale si accorge a sua volta della mancanza dell'anello solo dopo un'ora, all'atto di riporre i gioielli mostrati alla stessa Tizia, seguita da attività ingannatoria (la finta dimenticanza dei documenti nell'autovettura parcheggiata fuori al fine di allontanarsi ed impossessarsi definitivamente della refurtiva). La difesa erariale, nella memoria da ultimo depositata, richiama al riguardo Cass. Pen., 23 ottobre 2020, n. 36864 che qualifica una fattispecie del tutto analoga a quella sottoposta alla candidata, come furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento. Ebbene, se è vero che esiste un orientamento giurisprudenziale, seguito dalla Commissione, che riporta tale fattispecie entro l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 (cfr. Cass. Pen. n. 36864/2020 e giurisprudenza ivi richiamata), è altrettanto vero che esiste un altro orientamento che riporta la medesima fattispecie entro il furto con destrezza (cfr. Cass. Pen. 27 settembre 2016 n.40262; Cass. Pen. 14 luglio 2015 n. 31285; Cass. Pen. 26 settembre 2012, n. 44152). **Pertanto, il fatto che la Commissione abbia fondato il giudizio negativo espresso unicamente sulla base di un orientamento giurisprudenziale senza considerare l'esistenza del diverso orientamento che conferma la diversa ricostruzione proposta dalla ricorrente, rende il giudizio in merito espresso manifestamente illogico e sproporzionato.** 2.3. La ricorrente contesta, altresì, la parte del giudizio*



*in cui la Commissione le rimprovera di non aver parlato della possibilità di svolgere una difesa identificando nella fattispecie il reato di truffa anziché il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 c.p. Nel caso de quo la sussistenza della truffa è pacificamente da escludersi in ragione dell'assenza di cooperazione da parte della vittima, che è l'aspetto saliente e caratteristico della fattispecie del reato di cui all'art. 640 c.p., come peraltro sottolinea la stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa erariale nel tratteggiare la differenza tra il reato di truffa e il reato di furto aggravata dall'uso di mezzi fraudolenti (Cass. Pen. 36864/2020 cit.). Nella vicenda descritta dalla traccia, il gioielliere infatti non si priva dell'anello a causa dell'inganno di Tizia (la scusa, da parte di quest'ultima, di andare a prendere i documenti dimenticati in auto), ma ne viene privato attraverso un atto unilaterale e clandestino (la sottrazione con destrezza di cui egli si accorge solo successivamente, all'atto di riporre i gioielli), che è invece, per espressa definizione dell'art. 624 c.p., elemento costitutivo essenziale del furto. Là dove il passaggio della res dall'una all'altra sfera di dominio avviene mediante sottrazione unilaterale non può parlarsi di truffa, ma al più di furto o di suoi `derivati (ad es. rapina). **Pertanto, deve ritenersi come anche il rimprovero, mosso alla dott.ssa[...], per non aver tenuto conto di una simile ipotesi difensiva si manifesta manifestamente ingiustificato ed erroneo.** 2.4. Meritevole di accoglimento è, infine, anche il quarto motivo di ricorso con cui viene contestata anche la parte della valutazione in cui la Commissione le rimprovera di aver trattato, a proposito della ricettazione dell'assegno circolare, del dolo eventuale "quando nella fattispecie della traccia è pacifica la sussistenza del dolo specifico". Posto che a partire da una storica sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2009 (Cass. Pen. Sez. Un., 26 novembre 2009, n. 12433) è stata pacificamente affermata la configurabilità del dolo eventuale nel delitto di ricettazione, di modo che il riferimento a tale elemento effettuato dalla ricorrente risulta essere ineccepibile, il giudizio espresso dalla Commissione è vieppiù errato laddove appare fondarsi su un rapporto di esclusione reciproca fra dolo eventuale e dolo specifico (la*

candidata -si afferma- ha fatto riferimento all'uno mentre è pacifico che ricorrevva l'altro), allorquando le due categorie, come noto, non sono fra loro concorrenti, in quanto l'una, il dolo eventuale, è una delle possibili forme di manifestazione del dolo, mentre l'altra, il dolo specifico, è un requisito della fattispecie di reato, richiesto per la perfezione dello stesso. Pertanto, anche sotto tale profilo la valutazione della Commissione si rivela ictu oculi erronea. 3. Per tutto quanto esposto, dunque, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento di valutazione della prima prova orale, svolta dalla ricorrente in data 26 luglio 2020, e obbligo, per l'amministrazione, di far ripetere alla ricorrente la medesima prova di fronte ad una nuova Commissione in diversa composizione” (TAR Lazio, I quater, 23 gennaio 2023).

II. VIOLAZIONE DELL' ART 11, DEL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 166. VIOLAZIONE DELL' ART ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994. ARBITRARIETÀ. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.

La Commissione, come spiegato nel precedente motivo, non ha dato un'applicazione adeguata delle regole tecniche che devono presiedere il procedimento di correzione, avuto riguardo alle tracce sottoposte ai candidati ed ai criteri fissati dalla stessa con cui si era autolimitata.

Ed infatti, nello svolgimento dell'attività valutativa la Commissione esaminatrice non esercita alcuna discrezionalità ma si limita ad applicare i criteri preventivamente stabiliti dal legislatore.

Ciò in quanto: *“La valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene,*



dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto” (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

La Commissione, esercitando discrezionalità tecnica nel corso delle operazioni di correzione deve, quindi, limitarsi a dare applicazione ai criteri individuati dalla legge ed alle linee guida che la stessa ha predeterminato, prima dell’inizio delle operazioni di correzione.

Nel caso che ci occupa, la Commissione ha cristallizzato tali linee guida di correzione dell’elaborato nel corso della riunione del 12 giugno 2023, di cui al verbale n. 13 (Cfr.doc.3).

Tale verbale riporta *“La Commissione decide di soffermarsi più dettagliatamente sullo studio della corretta soluzione dell’atto inter vivos di diritto civile. Il Presidente, riprendendo gli spunti già emersi nelle sedute precedenti, sottopone all’esame della commissione l’esame della traccia di diritto civile, tanto al fine di raccogliere spunti di riflessione e pareri conformi e/o discordanti in seno alla commissione, con lo scopo di giungere ad una soluzione condivisa dei componenti”*.

Si noti che è stato usato il singolare, per la Commissione deve esserci una sola soluzione, e non diverse come, di fatto, accaduto.

Prosegue *“Alla luce della soluzione individuata e, specificati di volta in volta gli elementi formali e sostanziali ritenuti essenziali, i componenti procedendo a precisare, punto per punto, il contenuto e i vari istituti che la traccia richiede di trattare. [...] Il Presidente invita i componenti alla discussione sui criteri comuni da adottare nella valutazione degli elaborati, al fine di predisporre un elenco di criteri di valutazione delle prove scritte”*.

La Commissione, dunque, si era autolimitata ad adottare:

- un’unica soluzione;

- uno schema tipo in cui erano indicati tutti gli elementi formali e sostanziali ritenuti essenziali;

- punto per punto, il contenuto e i vari istituti che la traccia richiede di trattare.

In concreto la Commissione nelle sedute di valutazione degli elaborati doveva limitarsi al raffronto tra “*l’elaborato tipo*” individuato nella seduta del 13 giugno e i compiti dei singoli candidati.

È evidente che, qualora fossero stati applicati tali criteri di valutazione, la Commissione non avrebbe potuto individuare soluzioni differenti.

La finalità della previa fissazione dei criteri di valutazione è quella di operare, in funzione di autolimitazione della sfera di discrezionalità tecnica, un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

L’adempimento si inquadra, pertanto, nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti (ex *multis*, Cons. Stato, VI, 17 maggio 2017, n. 2334; VI, 27 settembre 2016, n. 3976; 19 marzo 2015, n. 1411; VI, 26 gennaio 2015, n. 325; VI, 3 marzo 2014, n. 990)” (cfr. in *terminis*, Cons. Stato, n. 495/2019).

1. A tal proposito occorre evidenziare - sebbene non sia stato possibile acquisire le linee guida richiamate dal verbale mediante accesso agli atti in ragione del diniego dell’Amministrazione - che l’errata applicazione dei criteri è stata certamente attuata dalla sottocommissione che ha corretto la prova del ricorrente e non dalle altre sottocommissioni che hanno corretto gli elaborati in atti.

Tale circostanza è provata dal fatto che le soluzioni raggiunte dalle altre sottocommissioni coincidono tra di loro, divergendo solamente da quella raggiunta dalla sottocommissione che ha valutato la prova del Cicchetti, oltre che dal fatto che dal verbale di Correzione del ricorrente emergono gravi errori di diritto, evidenziate dettagliatamente nel motivo precedente.



III. VIOLAZIONE DELL' ART 11, DEL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 166. ARBITRARIETÀ. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.

Con tale ultimo motivo si vuole evidenziare come l'errata applicazione dei criteri predeterminati, hanno concretamente dato vita ad una violazione della *par condicio* tra i candidati.

In particolare, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 166 la Commissione se dalla lettura del primo elaborato riscontra nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, dichiara il compito non idoneo senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.

Da tale norma si evince che, se la Commissione nella correzione del compito di un candidato incappi in un vizio c.d. "bloccante" deve bocciare immediatamente il candidato.

La nullità e le gravi insufficienze contestate al ricorrente sono quelle di cui ai punti 1 ed ai punti 3 e 4.

È sufficiente una sola di tale insufficienze per essere esclusi dal concorso.

Non si comprende in che modo, dunque, la Commissione possa da una parte bocciare il candidato perché ha (o non ha) inserito uno specifico elemento formale o sostanziale e promuoverne un altro, peraltro con voto altissimo, che ha utilizzato la stessa formula. Ciò vale ancora di più quanto l'errore evidenziato comporta la nullità dell'atto.

Questo è il caso già evidenziato al punto 1.1 del primo motivo di diritto con riferimento all'elaborato di cui alla busta 6 (Cfr.doc.7), ma chiaramente lo stesso principio vale anche per la busta n.1018 (Cfr.doc.8).

Lo stesso vale, in relazione al punto 3, a proposito dell'elaborato n. 756 (Cfr. doc.12) già menzionato all paragrafo n. 2.1 del primo motivo ed in relazione al punto 4, per l'elaborato di cui alla busta 1215 (Cfr.doc.13) esplicito nel paragrafo 3.1.

È evidente che, qualora fossero stati correttamente e uniformemente applicati i criteri il ricorrente non sarebbe stato escluso, oppure tutti e quattro gli altri

candidati sarebbero stati immediatamente bocciati, come accaduto per l'Avv. Cicchetti.

Quanto sin ora rappresentato rende palese la violazione della *par condicio* tra i candidati che, come noto, deve essere garantita in tutte le procedure concorsuali, nessuna esclusa.

ISTANZA EX ART 116 C.PA. E ISTRUTTORIA

Mediante istanza di accesso agli atti di cui all'art. 22 della 241/90 si chiedeva all'Amministrazione resistente l'ostensione di:

- degli atti o documenti richiamati e allegati al verbale n. 13 del 12 giugno 2023, con il quale la Commissione, individuava i criteri comuni e l'elenco dei criteri di valutazione e di tutti gli atti ad essi connessi, anche se non conosciuti;
- di tutti i Verbali di tutte le riunioni della Commissione in cui si è discusso della soluzione e degli elementi formali e sostanziali ritenuti essenziali dalla Commissione per la traccia "*inter vivos*";
- di eventuali sedute plenarie, ancorché, intervenute anche dopo l'inizio delle operazioni di Correzione da parte della Commissione.

Tuttavia, con nota del 1 ottobre 2024 (Cfr doc.) il Ministero ha negato l'accesso asserendo che tutta la documentazione ostensibile sia quella presente sul sito web dell'Amministrazione. Tuttavia, la documentazione richiesta non è stata pubblicata e per tale ragione si era proceduto con l'accesso.

Si chiede, pertanto, in tale sede l'esibizione di tali atti della procedura, anche in via istruttoria, al fine di garantire il diritto di difesa di parte ricorrente.

Istanza cautelare anche ai fini dell'art. 55 comma 10 cpa

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Nelle more della decisione definitiva, s'impone l'adozione di un provvedimento cautelare che disponga l'ammissione con riserva alla prosecuzione dell'iter concorsuale tenendo in considerazione che le prove orali sono già state avviate.

A questo proposito si rileva che i vizi di ordine formale rendono possibile la prosecuzione delle operazioni di correzione degli elaborati non affrontati dalla



Commissione, vale a dire quello *mortis causa* e *inter vivos* di commerciale che rappresenta la misura cautelare più idonea per tutelare gli interessi di parte ricorrente.

In subordine si chiede la ricorrezione degli elaborati, demandando tale compito ad un'altra sottocommissione. Ed infatti, la ricorrezione va disposta, giacché accertate “*le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale*” può essere ordinato “*il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale*” (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615). In ulteriore subordine la fissazione di un merito a breve anche alla luce dell'orientamento di merito del Consiglio di Stato di cui si è dato atto (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6216 del 23 giugno 2023).

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un c.u. di € 325,00.

Roma, 2 ottobre 2024

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – *quater*, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti